



COMUNE DI VIGNOLA (PROVINCIA DI MODENA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICI SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
E PER LA VIGILANZA SUI LOCALI E LUOGHI
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Il presente regolamento (composto da n. 16 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 23.5.2018, divenuta esecutiva in data 9.6.2018.

Avvertenza:

Il testo delle note riportate a piè di pagina è stato redatto al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, della prassi e della giurisprudenza alle quali è operato il rinvio.

Indice

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	8
ART. 4 - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO PER LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORI A 200 PERSONE.....	13
ART. 5 – CONTENUTO DELLE DOMANDE PER LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORI A 200 PERSONE.....	14
ART. 6 - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTENUTO DELLE DOMANDE PER LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE PERSONE.....	16
ART. 7 - MODALITÀ DI SUBINGRESSO	17
ART. 8 - PICCOLI TRATTENIMENTI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	
ART. 9 - MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI	20
ART. 10 – COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	26
ART. 11 - COMPETENZE AI FINI DELLA VIGILANZA.....	27
ART. 12 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	28
ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	29
ART. 14 – CONTROLLI	31
ART. 15 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	31
ART. 16 - NORMA TRANSITORIA	32

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione:
 - degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, (di seguito TULPS) e successive modificazioni
 - degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza* (di seguito Regolamento TULPS), e successive modificazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento,
 - a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per **luogo attrezzato all'aperto** si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico¹;
 - e) per **spettacoli** ² si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - f) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - g) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - h) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - i) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - j) per attività di **spettacolo viaggiante** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;³

¹ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che: "... già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento."

² La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20/11/1982.

³ Sono attività di spettacolo viaggiante anche

- balli a palchetto (o balere) previsti alla sezione II dell'elenco delle attrazioni;

- k) per **parchi di divertimento**⁴ s'intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area, e per essi è prevista la presenza di:
- I. una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
 - II. unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS ed alla verifica preventiva della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS;
 - III. una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione;
 - IV. entrate e vie di esodo.
- l) per **complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante** si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park**), sia autorizzate singolarmente ai sensi dell'art. 69 TULPS che autorizzate in capo ad un unico soggetto ai sensi dell'art. 68 TULPS;
- m) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo⁵ definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001 e, per gli impianti sportivi, dal D.M.18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"⁶;

-
- teatri viaggianti previsti alla sezione III dell'elenco delle attrazioni;
 - esibizioni moto-auto acrobatiche previsti alla sezione V dell'elenco delle attrazioni.

⁴ In seguito all'abrogazione dell'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394 e del D.M.21.12.2005 non vi è oggi una normativa a cui fare riferimento per definire ed autorizzare i parchi di divertimento. Per questo il Ministero dell'Interno con la **circolare prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013** ha fornito le indicazioni a cui si è fatto riferimento nelle presenti definizioni.

⁵ La **circolare del Ministero dell'Interno n. P718/4118sott.20/C del 27 marzo 1997 D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento** ha precisato che "la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del TULPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti."

⁶ Il **D.M. 19/8/1996** al punto 4.1 prevede che:

a) nei **teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, teatri tenda e circhi** (cioè i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), dello stesso D.M. 19/8/1996) **l'affollamento massimo** è pari al **numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati**, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;

b) nei **locali di trattenimento**, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone (cioè nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) dello stesso D.M. 19/8/1996), l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una **densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato**;

c) nelle **sale da ballo e discoteche** (di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.M. 19/8/1996), l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una **densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato**.

Il **D.M. 18-3-1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi** al punto 6, per lo **spazio riservato agli spettatori** prevede:

"La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Ai sensi del punto 3.2 della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19.08.1996, **nei locali/luoghi non provvisti di posti a sedere fissi** è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 1,1 m. I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m. Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.

In caso di utilizzo di **impianti sportivi** per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 del D.M. 18/03/1996⁷ e in particolare:

- I) la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva può essere consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima. Tale parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile;
- II) qualora sia previsto l'utilizzo temporaneo di sedie, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di dieci file, e ciascuna fila con non più di dieci sedie collegate rigidamente tra loro, così come previsto al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996;
- III) la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva, deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso previste dal D.M. 18 marzo 1996 (50 per modulo⁸ per impianti

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto ...(omissis) , è consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217."

⁷

D.M. 18/03/1996 – art. 12. Manifestazioni occasionali.

“È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo. Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.”

⁸

Il D.M. 19.08.1996 al punto 4.3.3 prevede che il “modulo di uscita” abbia una larghezza di mt. 0,6.

Il D.M. 18.03.1996 prevede all'art. 8 il Sistema di vie di uscita per gli impianti sportivi. In particolare al co.4:

“La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso

al chiuso, 250 per modulo per impianti all'aperto) nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.⁹

Nei **luna park**, ai fini del presente regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare sia le attrazioni che l'area in cui insiste il luna park.

Per le **singole attrazioni** dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione.

Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, **aree non delimitate da transenne**¹⁰;

- n) per **circoli privati** s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci;
- o) per **competizioni sportive su strada**, le manifestazioni previste dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e dalla legge della Regione Emilia Romagna n.36/2002 *Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada*, e successive modificazioni. Non sono competizioni sportive su strada, quelle che non hanno una classifica finale, non si svolgono su strada ma fuoristrada o in circuiti, i raduni e gli slalom volti a dimostrare una abilità;
- p) per **addetti ai servizi di controllo** il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dall'art.3 commi 7–13 della legge n. 94 del 15.07.2009, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, e successive modificazioni e dal D.M. 6 ottobre 2009, *Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e successive modificazioni;
- q) per **operatori di sicurezza** il personale previsto sull'area della manifestazione che ha conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 ¹¹ della legge 28 Novembre

indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori."

⁹ Si veda **Circ. Ministero Interno 18 giugno 1997, n. 9** . *Utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo - Chiarimenti sull'articolo 12 del D.M. 18 marzo 1996 e Circ. Ministero Interno 18 dicembre 1997, n. 21/MI.SA. Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo.*

¹⁰ La **risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002** precisa: “ ... per “affollamento massimo” deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non potrà, quindi, considerarsi ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o di intrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne.

¹¹ La L.609/1996 all'art. 3. *Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, prevede:

“1. ..., le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro ..., sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel [decreto ministeriale 30 ottobre 1986](#). L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo

1996, n. 609 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto*, con formazione per rischio d'incendio "Elevato", fatte salve diverse prescrizioni imposte dagli organi competenti. Il numero degli operatori da prevedere per lo svolgimento delle manifestazioni è contemplato nelle "Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni" allegate alla circolare Prefettura del 03/08/2017 prot. 53792;

- r) per **steward**¹² il personale preposto a servizi di prevenzione e controllo delle manifestazioni, come previsto dal D.M. 8 agosto 2007 *Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*;
- s) per **misure di safety**, i dispositivi e le misure strutturali da adottare a cura dell'organizzatore a tutela della pubblica incolumità, come previsti dalle circolari Prefettizie del 20/06/2017 prot. 43262 e del 03/08/2017 prot. 53792, in attuazione della circolare del Capo della Polizia n.1991 del 07.06.2017, della circolare del Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19.06.2017, della direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017 e tenendo conto della Circolare del Capo del Corpo Nazionale VVF. n.11991 - 9925 del 20/07/2017;
- t) per **misure di security** quelle finalizzate alla valutazione di eventuali pericoli e minacce, per la predisposizione e l'adozione di misure di contrasto come previsti dalle circolari Prefettizie del 20/06/2017 prot. 43262 e del 03/08/2017 prot. 53792, in attuazione della circolare del Capo della Polizia n.1991 del 07.06.2017, della circolare del Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19.06.2017, della direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017;
- u) per **piano di emergenza** si intende il piano di emergenza e di evacuazione redatto da tecnico abilitato che costituisce lo strumento di pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza, tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento, come previsto in materia di safety e security dalle circolari citate alle precedenti lettere s) e t). In particolare il piano d'emergenza, tenuto conto dell'esito della valutazione dei rischi effettuata, deve riportare:
 - l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
 - le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
 - le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
 - specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ...

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati."

¹² La circolare del Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19.06.2017 precisa che il servizio di *stewarding*, è "peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/0.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017".

Il piano di emergenza non deve essere nuovamente predisposto qualora la manifestazione si ripeta senza alcuna modifica.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. La vigilanza di cui al presente regolamento, ai fini del rilascio **dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS** per il quale la tabella "A" del D.lgs 222/2016 non ha previsto il silenzio assenso, si esplica su:
 - a) **teatri**;
 - b) **teatri tenda**, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) **cinematografi o sale cinematografiche**, di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 28 *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche* ed alla specifica normativa regionale dell'Emilia Romagna (L.R.12/2006 *Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico* e Delib. Ass. legislativa regionale n. 71/2012);
 - d) **cinema-teatri** cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) **locali di trattenimento**, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti con le eccezioni dei piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all' art. 8 comma 1;
 - f) **sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante** (discoteche, night club, disco-bar e simili),
 - g) **parchi di divertimento**¹³;
 - h) **complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante**¹⁴⁻¹⁵ allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park**);
 - i) **circhi**;

¹³ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa con riferimento alla nozione di "parco di divertimento", che "per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate."

¹⁴ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che "Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, ... sono soggetti al regime autorizzatorio ... previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007."

¹⁵ La circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 precisa che "... indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, .. l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 33711968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza. ... Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comunali nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.."

- j) **manifestazioni e gare con presenza di animali** ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 “*Norme a tutela del benessere animale*” delle relative disposizioni attuative;¹⁶
- k) **luoghi attrezzati all'aperto** come definiti all'art. 2 co.1 lett. d) del presente regolamento, allestiti per spettacoli, trattenimenti, competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi,¹⁷ manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche come definite dal precedente art. 2 co.1 lett. o);
- l) **locali multiuso**, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività,
- m) **auditori e sale convegni**;
- n) **sale polivalenti** intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui nello stesso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o trattenimenti;
- o) **impianti sportivi** e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto¹⁸;
- n) **circoli privati in cui l'accesso non è riservato ai soci**, in base a quanto previsto dall'art. 118 del R.D. 635/1940 *Regolamento TULPS*. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996¹⁹ sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

¹⁶ **Delib. G.R. Emilia Romagna 27/03/2006 n. 394** “*Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali*”, come modificata dalla **Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647**.

¹⁷ Cfr. **Circolare Ministero dell'Interno n. 559/C 16854.13500** richiamata nella **nota della Prefettura di Modena prot. 2019/93 del 7/10/1993**.

¹⁸ Con **Circolare del 12/01/1995 n. 559** *Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 TULPS* il Ministero dell'Interno ha precisato: “... le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico. ... Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto.

In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, come previsto dall'art. 80 TULPS, la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

¹⁹ **Circolare del Ministero degli Interni n. 559/C. 19144, 12000. A (1) - 30 aprile 1996**

“... **ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI CIRCOLI PRIVATI**

I circoli privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di associazione. In conseguenza di ciò la loro apertura, per effetto del disposto dell'art. 18 della Costituzione, non richiede la preventiva acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo. Parimenti gli spettacoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, debbono essere considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e, pertanto, sottratti alla disciplina dell'art. 68 TULPS, la quale, come è noto, assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla fattispecie prevista dall'art. 118 del R.D. n. 635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi della licenza ex art. 68 TULPS qualora ai trattenimenti in parola accedano, previa esibizione di un biglietto d'invito, persone diverse dai soci.

Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli e i trattenimenti, che hanno luogo in circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore. Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi “pubblico” quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolge un'attività professionalmente

- II. pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
 - III. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini, struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale²⁰;
2. **Sono esclusi dal rilascio dell'autorizzazione** ai sensi dell'**art. 80 TULPS**, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico e **non sono soggetti alle misure di safety e security**, salvo diversa indicazione del Comitato d'Ordine Pubblico, della Questura o del Comune in relazione alle specifiche caratteristiche del sito:
- a) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di **sedi di associazioni ed enti**;
 - b) **impianti per la pesca a pagamento** autorizzati ai sensi dell'art.19 della L.R.11/2012 (laghetti per la cosiddetta *pesca sportiva*) ad uso dei soli utenti;
 - c) **palestre²¹, scuole di danza²²** o simili ad uso dei soli utenti, senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;

organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore, nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c. Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione - con giurisprudenza pressoché costante - ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68 TULPS i locali che, ancorché assenti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. *pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;*
2. *pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità dei cittadini*
3. *struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale. ...”*

²⁰ Ai fini dell'accertamento dell'eventuale imprenditorialità dei circoli, si veda anche l'**art. 148** (ex art. 111) del **T.U.I.R.** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni*).

²¹ L'esercizio dell'attività di strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie in Emilia Romagna è soggetta ora all'art. 11 della L.R.31 maggio 2017 n. 8 "**Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive**".

²² Si veda la **circolare del Ministero dell'Interno n. . 990605195714 del 1/6/1999** :

“Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati

*Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative ... A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989). Ciò posto, sembra di poter confermare che le **palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 TULPS**, che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina. Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare N. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994, che le **piscine** annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza. Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti*

- d) **piscine** in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;
- e) **sale consiliari**;
- f) **circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati^{23,24}
- g) **feste private** ad ingresso riservato e/o a invito non pubblicizzate;
- h) **pubblici esercizi** per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto o e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento ²⁵;
- i) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano i piccoli trattenimenti come descritti al successivo art. 8 co.1;

parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa). In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni. Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro. Si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 TULPS previo parere della CPVLPS. Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S."

²³ Secondo l'art. 118 del R.D. 635/1940, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e, di conseguenza, l'agibilità di cui all'art. 80, sono da richiedere anche da parte dei **circoli** che organizzano rappresentazioni o trattenimenti **cui possono accedere anche i non soci**, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato. (V. anche co.1 lett. o).

²⁴ **Hanno sicuramente carattere privato in base al D.P.C.M. 16/09/1999 n. 504 Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650** che prevede che possano ottenere agevolazioni fiscali ai fini SIAE gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica,

- costituiti da almeno due anni, ed iscritti da almeno due anni nei registri delle libere forme associative istituiti dalla regione, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: a) assistenza sociale e socio-sanitaria; b) assistenza sanitaria; c) beneficenza; d) istruzione; e) formazione; f) tutela dei diritti civili;
- nei quali la qualità di socio viene conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa;
- quando lo spettacolo e l'intrattenimento si svolge nella sede legale del circolo;
- quando non partecipano più di 500 persone (attenzione: se la capienza del locale è superiore a 100 persone e la superficie lorda in pianta al chiuso è superiore a 200 mq. si deve fare riferimento alla capienza assegnata al locale ai fini della prevenzione incendi (attività 65 allegato I al D.P.R. 151/2011));
- l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà;

²⁵ La **Prefettura di Modena con nota prot. 2895/98 2°Sett. in data 28/11/1998** ha individuato 4 casi:

1. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento,
2. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento,
3. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del TULPS al pari dei "piccoli trattenimenti",
4. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS.

I punti 1. e 2. della citata nota prefettizia coincidono con quanto previsto dall'art. 12 della L.R.14/2003.

- j) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (**sale giochi**)²⁶;
- k) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. **Sono soggetti agli artt. 18, 25 TULPS e 123 Regolamento TULPS** (Comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza)²⁷ **mentre sono esclusi dal rilascio dell'autorizzazione** ai sensi dell'**art. 80 TULPS**, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico, **e non sono soggetti alle misure di safety e security**, salvo diversa indicazione del Comitato d'Ordine Pubblico, della Questura o del Comune in relazione alle specifiche caratteristiche dell'evento:
- a) **manifestazioni sportive non competitive**, con o senza transito di veicoli e senza stazionamento di pubblico, per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento TULPS, la presentazione di idonea comunicazione al comune per gli eventuali provvedimenti relativi al Codice della Strada e al Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza
- b) **processioni religiose**, per le quali è prevista la presentazione di idonea comunicazione al comune per gli eventuali provvedimenti relativi al Codice della Strada e al Questore, ai sensi dell'art. 25 del TULPS e degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento TULPS²⁸;

²⁶ IL D.M. 19/08/1996 all'art. 1 co.2 prevede: *“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: ... e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”*.

Il Ministero dell'Interno già con **Circolare 14 Dicembre 1992 n. 22** *Disciplina normativa sulle sale giochi fisse*. Chiarimenti, aveva precisato che *“La sala giochi fissa viene così ad essere classificata non come “locale di spettacolo” (art. 80 TULPS ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), bensì come “esercizio pubblico” (art. 86 TULPS) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.”*

²⁷ **L'art. 18 del TULPS** prevede:

“I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a € 413,00”

²⁸ **L'art. 25 del TULPS** prevede:

“Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51”

L'art. 123 del Regolamento del TULPS prevede:

“Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.”

¹ **L'art. 29 del Regolamento del TULPS** prevede:

“L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

- a) le generalità e la firma dei promotori;
- b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
- d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.”

L'art. 30 del Regolamento del TULPS prevede:

“Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.”

- c) **sfilate civili**, per le quali è prevista la presentazione di idonea comunicazione al comune per gli eventuali provvedimenti relativi al Codice della Strada e al Questore, ai sensi dell'art. 25 del TULPS e degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento TULPS;
- d) **manifestazioni fieristiche** di cui alla L.R. n.12/2000 *Ordinamento del sistema fieristico regionale* e successive modificazioni e dalle relative norme di attuazione (D.G.R. 04/07/2000 n.1089 *Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche*), **quando non vi si svolgano spettacoli e trattenimenti.**

Sono soggette alla comunicazione ai sensi dell'art. 18 del Tulp.

Le manifestazioni fieristiche sono inoltre soggette al rispetto di quanto previsto dalle *Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.* emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794;

- e) **sagre e fiere** in cui si esercita l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e/o il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla **raccolta di fondi** per beneficenza, **sempreché non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento. Sono soggette alla comunicazione ai sensi dell'art. 18 del Tulp**
- f) **mostre ed esposizioni**²⁹ di opere d'arte e dell'ingegno creativo, di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico **prive di strutture per lo stazionamento del pubblico. Sono soggette alla comunicazione ai sensi dell'art. 18 del Tulp**

4) nei casi di manifestazione temporanee su area pubblica o aperta al pubblico che prevedano lo svolgimento contestuale di più eventi di cui al precedente comma 3 e/o con allestimenti di singole attrazione dello spettacolo viaggiante, occorre, oltre alla comunicazione di cui all'art. 18 Tulp, anche la presentazione di un piano delle emergenze

Art. 4 - Disposizioni sul procedimento per locali e impianti con capienza superiori a 200 persone

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità per locali aperti al pubblico, strutture e impianti utilizzati permanentemente per il pubblico spettacolo con capienza superiore alle 200 persone, i richiedenti devono presentare al SUAP domanda di esame del progetto unitamente alle pratiche edilizie, di prevenzione incendi e alla documentazione di impatto acustico necessarie secondo quanto previsto dalla voce 80 e 81 della Sezione I dell'allegato "A" del D.lgs 222/2016, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento (SUAP) con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.*

Il parere di agibilità sul progetto deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e impianti esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento e per le relative varianti in corso d'opera, seguendo la stessa procedura prevista per i locali di nuova realizzazione.

2. Il parere della Commissione di vigilanza viene espresso in due fasi:
 - a) fase di esame progetto in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare sia stato redatto e

²⁹ Per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici si applica il **Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20/05/1992 n. 569** *Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.*

documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;

- b) fase di sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione, dopo aver valutato la documentazione presentata, si reca in sopralluogo per verificare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.³⁰
4. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento e trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale (in base a quanto previsto all'art. 11 co. 5) per il relativo parere di competenza.
Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
5. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e successive modificazioni, del D.P.R.160/2010 e secondo quanto previsto dalla voce 80 e 81 dalla Sezione I della tabella "A" allegata al D.Lgs 222/2016 che non prevedono l'applicazione del silenzio assenso.
6. Il Comune, in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 del TULPS, farà riferimento al parere di agibilità della Commissione comunale o provinciale di vigilanza
7. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS è rilasciata al soggetto proprietario del locale. La licenza d'esercizio ai sensi dell'art. 68 TULPS è rilasciata al gestore del locale con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80 per tale locale e riportando le prescrizioni ivi impartite. Nel caso di locali del comune, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS è rilasciata d'ufficio al Dirigente competente e la licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS è rilasciata d'ufficio al soggetto che gestisce l'attività di pubblico spettacolo, anche sportivo.

Art. 5 – Contenuto delle domande per locali e impianti con capienza superiori a 200 persone

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui al precedente art. 4, co.2, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, da presentare anche mediante apposita piattaforma regionale³¹, devono contenere le seguenti indicazioni:

A) Tipo di richiesta:

A₁) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:

³⁰ Per i locali di pubblico spettacolo, classificati al **punto 65** dell'allegato I del DPR 151/2011 "Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda superiore a 200 mq. ..." si applicano le seguenti procedure:

- fino a 200 persone: attività rientranti nella categoria B – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF

- oltre 200 persone: attività rientranti nella categoria C – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF).

³¹ Le imprese devono inviare la domanda con modalità telematica; le Associazioni di volontariato e gli Enti senza fini di lucro possono presentare la domanda anche utilizzando moduli cartacei conformi a quelli pubblicati sul portale regionale.

- nuova realizzazione;
- variazione allo stato attuale;
- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

A₂) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

B) Tipo di attività, facendo riferimento:

B₁) per i locali di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 e successive modificazioni, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo",

B₂) per gli impianti sportivi al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi",

C) Dati relativi al richiedente e al locale

D) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda

2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 soggette al parere della Commissione comunale deve comprendere il progetto redatto ai sensi del D.M.19/08/1996, D.M.37/2008, del D.M. 17/01/2018 e AUSL o per gli impianti sportivi 18/03/1996³² come indicato nella modulistica pubblicata sul portale

³² **D.M. 18.03.1996** che all'art.3 *Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi* prevede:

"Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

- 1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- 2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
- 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
- 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
- 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni;
- 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica.

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal

regionale; per i casi non di competenza della Commissione comunale la documentazione è quella stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza.³³

In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

Art. 6 - Disposizioni sul procedimento e contenuto delle domande per locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS per locali **aperti al pubblico, strutture e impianti** utilizzati permanentemente per il pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, i richiedenti devono presentare al SUAP la domanda unitamente al progetto, alla relazione tecnica di progetto e agli elaborati grafici nonché alle pratiche edilizie, di prevenzione incendi e alla documentazione di impatto acustico necessarie secondo quanto previsto dalla voce 80 e 81 della Sezione I dell'allegato "A" del D.lgs 222/2016, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento (SUAP) con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*.
2. Il progetto, le verifiche e gli accertamenti dei locali di cui al comma 1 devono essere redatti ed effettuati da un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o al Collegio dei geometri, il quale attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
E' fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico sanitarie.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.
4. Per i locali con capienza compresa fra 101 e 200 ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² la documentazione di cui al co.1 deve contenere i riferimenti della SCIA presentata ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151 *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*.
5. Il Comune, in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 del TULPS, secondo quanto previsto dalla voce 80 e 81 della tabella "A" del D.lgs 222/2016, farà riferimento al progetto, redatto come indicato al precedente art. 6 co.2, e alla relazione tecnica presentata dal libero professionista ai sensi dell'art. 141 co.2³⁴ e successive modificazioni del R.D.

certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."

³³ La Commissione Provinciale di Vigilanza di Modena ha pubblicato su sito della Prefettura di Modena le principali normative di riferimento e l'elenco dei documenti richiesti per la domanda

³⁴ L'art. 141 co. 2 del R.D. 635/1940 Regolamento del TULPS, come modificato dall'art. 4 co. 1 lett. c) del D.lgs 222/2016 (cosiddetto SCIA 2) prevede: "*Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il **parere, le verifiche e gli accertamenti** di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.*"

635/1940. La documentazione è trasmessa alla Commissione di Vigilanza ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 comma 1 lett. e) del Reg. TULPS e tutte le volte in cui il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 7 - Modalità di subingresso

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di licenza ai sensi dell'art. 68 del TULPS e di autorizzazione ai sensi dell'art.80 TULPS, il subentrante deve chiedere e ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome presentando al SUAP la domanda di subingresso.
2. Nel caso in cui si eseguano modifiche alla capienza dei locali e/o allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti elettrici e tecnologici, ai fini della sicurezza del locale dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6
3. La licenza prevista dagli artt. 68 TULPS e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS sono rilasciate al subentrante senza acquisire il parere della Commissione di Vigilanza quando lo stesso subentrante dichiara:
 - a) che non sono intervenute modifiche strutturali;
 - b) che la capienza e lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti elettrici e tecnologici e degli arredi non è mutata rispetto a quanto precedentemente autorizzato in capo al cedente;
 - c) di aver adempiuto a quanto previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza.
4. Nel caso vengano apportate modifiche agli impianti di diffusione sonora e/o all'utilizzo degli strumenti musicali installati, deve essere predisposta e/o presentata una nuova documentazione di impatto acustico.

Art. 8 - Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. **Non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS e all'applicazione dell'art. 68 del TulpS** i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dove:
 - a) sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo (*“piano bar” e simili, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. c) D.M. 19/08/1996*) **in locali con capienza non superiore alle 100 persone;**
 - b) è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, **e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone** (*art. 1 co.2 lett. d) D.M. 19/08/1996*).
 - c) gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i trattenimenti (esclusi i trattenimenti danzanti) ovvero

i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi corsi di cucina e corsi da sommelier, a condizione che:

- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale³⁵
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
- non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
- **i locali adibiti alla somministrazione abbiano capienza e afflusso non superiore alle 100 persone (rif. art. 12 co. 1 L.R. 14/2003)³⁶**

d) gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti in un pubblico esercizio eccezionalmente e per le specifiche ricorrenze del 24 e 31 dicembre, sempreché rappresentino un'attività strettamente funzionale e meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo³⁷.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si considerano "locali" adibiti alla somministrazione anche i dehors regolarmente autorizzati. Non si considerano invece "locali" adibiti alla somministrazione, gli spazi esterni pubblici o privati allestiti temporaneamente e stagionalmente per la somministrazione senza installazione di strutture per dehors;
3. **Sono soggetti al campo di applicazione del Tulps**, come meglio precisato nel successivo comma 4, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui:

³⁵ La Circolare della Prefettura di Modena del 1/2/1995 prot. 151/2 aveva precisato che "... devono intendersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché autorizzati come "esercizio pubblico" ai sensi dell'art. 86 TULPS, svolgano, con particolare rilievo o come scopo principale, attività che si concretano palesemente in spettacoli o rappresentazioni destinate ad un pubblico che vi assiste in maniera diretta e non incidentale o casuale.

Ne consegue che qualora si accerti che in tali luoghi ricorrano le circostanze suindicate è evidente che i titolari o gestori dei medesimi dovranno munirsi anche della apposita licenza di cui agli artt. 68 e 69 TULPS e quindi sottoporsi al parere di agibilità della C.P.V.L.P.S."

³⁶ Ai sensi della legge Emilia Romagna 14/2003, l'autorizzazione amministrativa e la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, purché i locali adibiti alla somministrazione abbiano capienza e afflusso non superiore a 100 persone

³⁷ Il Ministero dell'Interno si è espresso in tal senso con varie circolari e risoluzioni:

- circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996;
- risoluzione n.559/C.11755.13500.A(8) del 13.8.1997;
- circolare n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013 che precisa anche che "in tali casi può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.";

- a) l'attività di **intrattenimento** e spettacolo viene svolta **in locali con capienza e afflusso superiore alle 100 persone**, ancorché vengano rispettati gli altri limiti di cui al comma 1 lett. a) b) c);
 - b) il **trattenimento** musicale e/o danzante sia previsto con **cadenza saltuaria ma ricorrente** (ad es. nei fine settimana) o finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo alla esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimenti di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso ecc.). In tal caso l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande
 - c) **l'attività di intrattenimento e spettacolo viene svolta all'esterno dei locali del pubblico esercizio, su area pubblica o privata autorizzata per l'allestimento temporaneo**
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 occorre:
- a) presentare una **SCIA ai sensi dell'art. 68 TULPS** per gli **eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio** (cosiddetti spettacoli dal vivo di portata minore)³⁸;
 - b) essere in possesso della **licenza** di cui all'art. 68 TULPS, per gli **eventi con la partecipazione di più di 200 partecipanti e/o che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio**;

La SCIA o la licenza di cui all'art. 68 TULPS, non necessitano della verifica di agibilità ai sensi art. 80 TULPS, se l'attività sia esercitata con le modalità ed entro i limiti di cui al precedente comma 1.

Qualora invece l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1, oltre alla licenza di cui all'art. 68 TULPS, occorre anche sottoporre locali e impianti alla verifica di agibilità ed al rilascio **dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS** ed occorre **allegare alla pratica autorizzatoria il piano di gestione delle emergenze, anche nel caso in cui l'attività di spettacolo e/o trattenimento si svolga in un'area esterna pubblica o privata temporaneamente allestita (v. art. 3 comma 1 lett. e) locali di trattenimento)**

5. Devono sempre essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, e di **prevenzione incendi. In particolare:**
- a) per quanto riguarda **l'inquinamento acustico** disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico* e successive modificazioni, dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi* e dall'art. 4³⁹ del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.

³⁸ Si veda, in merito, la **circolare del Ministero degli Interni prot. 557/PAS/U/O03625/13500.A(8) del 27/02/2014** "Spettacoli dal vivo di portata minore- Richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.8.2013, n.: 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli artt. 68 e 69 TULPS".

³⁹ **L'art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227** *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*, prevede:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione **per l'esercizio**

227, si applicano gli artt. 6 e 7 della deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04.2004 n. 673 *Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*, secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

Nella S.C.I.A., però, occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

- b) Per quanto attiene la **prevenzione incendi**, occorre che sia approntato un numero adeguato di idonei dispositivi antincendio (estintori).
6. Nei pubblici esercizi dove non si svolge ordinariamente l'attività di intrattenimento e/o spettacolo normalmente non è prevista la presenza di addetti ai servizi di controllo di cui al precedente art. 2 co.1 lett. q)⁴⁰ fatto salvo quanto previsto in materia di security dal piano della emergenza o quanto eventualmente impartito dalla Commissione di Vigilanza o dalla Questura.

Art. 9 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di strutture ed attrezzature specificamente destinate

di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica."

⁴⁰ La circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010 "Quesiti interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr.94" prevede "Devono ritenersi ... essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo"

allo stazionamento e/o contenimento del pubblico⁴¹, **sono soggette all'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS** da rilasciare-previa presentazione della domanda come previsto ai successivi commi 3 e 4 corredata anche del piano di emergenza della manifestazione redatto da un tecnico abilitato. Si applica la procedura prevista dalla tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 nella Sezione I alla voce 78 per le **Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone** e alla voce 79 per le **Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone**.

2. Se le manifestazioni comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art.80 TULPS sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti, mentre il piano di emergenza deve riguardare tutta la manifestazione. Quando all'interno della stessa manifestazione siano organizzate diverse iniziative da parte di diversi soggetti, o quando nella stessa area si svolgano contestualmente diverse manifestazioni, gli eventuali diversi piani della sicurezza devono coordinarsi tra loro.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, da presentare anche mediante apposita piattaforma regionale⁴², devono contenere le seguenti indicazioni:

A) Tipo di richiesta:

A₁) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:

- nuova manifestazione;
- manifestazione ricorrente;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

A₂) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

B) Tipo di attività, facendo riferimento:

B₁) per manifestazioni di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 e successive modificazioni, "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*",

B₂) per manifestazioni sportive temporanee con presenza di pubblico che assiste, al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*",

B₃) per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. "*Nuovo codice della strada*" e legge Emilia Romagna 19/12/2002 n. 36⁴³,

⁴¹ Le linee guida per l'attuazione delle misure in materia di safety e security allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro degli Interni del 28/07/2017 prevedono "***Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori***", per cui la voce 77 della tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 deve essere disapplicata.

⁴² Le imprese devono inviare la domanda con modalità telematica; le Associazioni di volontariato e gli Enti senza fini di lucro possono presentare la domanda anche utilizzando moduli cartacei conformi a quelli pubblicati sul portale regionale.

⁴³ La L.R. 36/2002 *Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada*, sostituisce l'art. 233 della L.R.3/1999 come segue:

"1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

B₄) per le manifestazioni con presenza di animali alla legge Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 e successive modificazioni, “*Norme a tutela del benessere animale*” e relative disposizioni di attuazione⁴⁴;

B₅) per le attività di spettacolo viaggiante al D.M. 18/03/2007 e successive modificazioni, “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*” per l’assegnazione del codice identificativo.⁴⁵

C) **Dati relativi al richiedente e al locale**

D) **Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.**

4. Le domande di autorizzazione all’effettuazione delle manifestazioni temporanee di cui ai commi precedenti devono pervenire al Comune almeno **30 giorni prima** nel caso di manifestazioni con spettacoli fino a 200 persone ed almeno **60 giorni prima** nel caso di manifestazioni con spettacoli oltre le 200 persone. **Qualora non siano rispettati tali termini non si garantisce il rilascio delle autorizzazioni necessarie in tempo utile allo svolgimento della manifestazione.** Le domande devono comprendere il progetto redatto da un tecnico abilitato ai sensi dei D.M.19/08/1996 o, per gli impianti sportivi del D.M. 18/03/1996, nonché del D.M.37/2008, dell’art.121 della circolare del Ministero dell’Interno n.16/1951, delle norme relative ai calcoli statici delle strutture temporanee installate e del piano di emergenza della manifestazione redatto da un tecnico abilitato. Nel caso di manifestazioni temporanee organizzate da associazioni senza scopo di lucro, partiti e movimenti politici ed enti religiosi, le domande possono essere presentata anche direttamente al Comune utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale o sul portale regionale.

5. **L’autorizzazione di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS è rilasciata:**

- a. per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **superiore a 200 persone** sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza;
- b. per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone** sulla base del progetto e della relazione tecnica redatte da tecnico abilitato che asseverano quanto previsto al precedente comma 4 e che sostituiscono il parere e le verifiche della Commissione di Vigilanza.

6. Ai sensi dell’art. 141 ultimo comma del Regolamento TULPS per gli **allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente:**

b) Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l’ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.”

⁴⁴ La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alla L.R.5/2005 con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 394 del 27.03.2006 e n. 647 del 14.05.2007;

⁴⁵ La **Circolare del Ministero degli Interni n. 4958 del 15.10.2010 al punto 4) della Parte II** prevede “... la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all’interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all’interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell’organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.”

- a) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva **superiore a 200 persone**, non occorre una nuova verifica della Commissione di Vigilanza per gli allestimenti temporanei che non subiscono modifiche per i quali la commissione abbia già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni.⁴⁶ salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati tali allestimenti richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza;
 - b) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, può ritenersi valida per i due anni successivi la relazione tecnica asseverata di cui al precedente co.5 lett. b) ed il piano di emergenza riferiti ad allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con le stesse attrezzature,⁴⁷.
7. Nei casi previsti dal precedente comma 6, in occasione delle richieste di licenza o di presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare, secondo quanto previsto dal titolo IX del D.M. 19/08/1996:
- a) idoneità statica di tutte le strutture temporanee allestite, per il pubblico e per gli artisti, (corretto montaggio delle strutture temporanee), a firma di tecnici abilitati,
 - b) per gli impianti elettrici installati, compresi quelli per l'amplificazione sonora, dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice (D.M.37/2008) o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato (L.186/1968);
 - c) approntamento di idonei dispositivi antincendio (estintori).
8. I **luna park** allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale e i circhi di cui al precedente art. 3 co. 1 lettere h) e i), sono soggetti all'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS da rilasciare con le modalità di cui al presente articolo, previa acquisizione del piano di emergenza relativo a tutta l'area redatto da un tecnico abilitato. Secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza, o della relazione asseverata del tecnico abilitato nel caso di capienza pari o inferiore alle 200 persone, è il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni e del loro posizionamento. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS per l'installazione e l'esercizio temporaneo delle attrazioni del luna park, dei circhi e di altre

⁴⁶ **V. Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002:** *"...relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che attestati la conformità dell'allestimento alle regole tecniche. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il comma 3 dell'articolo 141, esonera la Commissione dagli adempimenti di verifica delle condizioni di sicurezza, ma non dal controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte".*

⁴⁷ **V. Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002:** *"...relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che attestati la conformità dell'allestimento alle regole tecniche. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il comma 3 dell'articolo 141, esonera la Commissione dagli adempimenti di verifica delle condizioni di sicurezza, ma non dal controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte".*

attività dello spettacolo viaggiante, è disciplinato, anche dalle specifiche norme di settore⁴⁸

La progettazione dell'area deve tener conto anche delle particolari, specifiche disposizioni previste dal titolo VII del D.M. 19/08/1996.

Si applica la voce 81 della Sezione 1 della tabella "A" allegata al D.Lgs 222/2016;

9. Per lo svolgimento di manifestazioni con **carri allegorici**, l'organizzatore, almeno 60 giorni prima, deve presentare:
 - a. per la sfilata dei carri, idonea comunicazione al comune per gli eventuali provvedimenti relativi al Codice della Strada e al Questore ai sensi degli artt. 18 e 25 del TULPS e degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento TULPS corredata dal piano di emergenza per l'area interessata;
 - b. quando le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, domanda di licenza per l'art. 68 e di autorizzazione per l'art.80 del TULPS corredata dal piano di emergenza per l'area interessata. Si applica la circolare del Ministero degli Interni n. 114 del 1 dicembre 2009 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi*.⁴⁹ Per stabilire la capienza delle aree pubbliche utilizzate per in occasione delle suddette manifestazioni temporanee, si devono prendere a riferimento i criteri previsti dai decreti 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996 e successive modificazioni come riportati all'art. 2 comma 1 lett. m) del presente regolamento, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.
11. Per quanto riguarda **l'installazione di impianti a gas metano o GPL** a servizio di cucine installate in strutture provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi in occasione di Sagre, fiere e altre manifestazioni, si fa riferimento alle *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi."* emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794.

⁴⁸ Per luna park si fa riferimento anche al Regolamento per le concessioni delle aree del Luna Park di giugno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.5.2008 e ss.mm.ii

⁴⁹ Circolare pubblicata nella GU n. 282 del 3-12-2009 che prevede:

"SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

- *i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;*
- *le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);*
- *non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;*

Per le sfilate con carri allegorici o, comunque, adibiti al trasporto di maschere è opportuno, inoltre, prevedere l'utilizzo di automezzi omologati e targati – salvo che il percorso non si svolga su strada, ma in un circuito chiuso – e, in ogni caso, corredata da dichiarazione di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato.

12. In tutti i casi in cui è prevista la **presenza di animali**, deve essere presentare al SUAP apposita SCIA corredata da relazione tecnica⁵⁰ finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.
13. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di **utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali** a carattere non sportivo, nel rispetto di quanto previsto per il calcolo della capienza dall'art. 12 del D.M. 18/03/1996⁵¹ come riportato all'art. 2 co.1 lett. m) del presente regolamento.
14. Le manifestazioni pubbliche che implicano il **lancio di mongolfiere e lanterne volanti** sono soggette alla licenza dell'art. 57 del TULPS, rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, poiché rientrano nella definizione di "accensione pericolosa" contenuta in tale articolo. Per il rilascio della licenza il richiedente deve dimostrare di possedere la qualificazione professionale prevista dall'art. 110 Reg. TULPS ed aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalla competente Autorità Aeroportuale.⁵²
15. Per il **lancio di droni** occorre aver presentato dichiarazione all'E.N.A.C per i casi non critici o aver ottenuto l'autorizzazione dell'E.N.A.C. e occorre comunicazione alla Questura ai fini antiterrorismo con indicata data, luogo e motivo del volo;

Art. 10 – Competizioni sportive su strada

1. Le autorizzazioni per le competizioni atletiche e sportive con veicoli o animali su strada, come definite al precedente art. 2 co.1 lett. o), sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante

⁵⁰ Compito della Commissione di vigilanza è soltanto quello di accertare che sia stata presentata la domanda. Il contenuto della domanda e dei relativi allegati sono stabiliti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 394/2006 emanata in attuazione della legge regionale 17/2/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" come modificata dalla Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647.

⁵¹ **D.M. 18/03/1996 – art.12. Manifestazioni occasionali.**

“È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo. Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.”

⁵² La Questura di Modena con circolare del 11 febbraio 2013 ha precisato:

“La lanterna volante, detta anche mongolfiera di carta, viene ordinariamente realizzata con un corpo di carta appoggiato su una struttura rigida al cui interno viene posta una fonte di calore in cera combustibile. Quando viene accesa la fiamma, il calore scalda l'aria all'interno diminuendone la densità e, di conseguenza, l'oggetto si alza in volo. La lanterna rimane in volo libero e trasportata dal vento finché la fiamma rimane accesa, mediamente dieci minuti, ritornando successivamente al suolo.

Il competente Ufficio del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel definire la normativa che regola la materia, ha evidenziato che l'attività del lancio delle lanterne volanti è stata oggetto di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati per la intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo.

In ambito nazionale, la predetta nota ha richiamato il parere negativo, in merito al lancio delle lanterne volanti, espresso dall'Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa, motivato in relazione all'elevato rischio di propagazione di incendi.”

il "*Nuovo codice della strada*" e, per le gare motoristiche, dalla legge della Regione Emilia Romagna 36/2002 e successive modificazioni.

2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni, comprese quelle a tutela della strada.
3. L'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS occorre per tutte le manifestazioni, che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo), o abbiano impianti e strutture specificatamente installate (palchi, tensostrutture, aree recintate, portali, ecc). In tal caso alla domanda deve essere allegato anche il piano di emergenza redatto da tecnico abilitato.
4. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5.000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione provinciale di vigilanza.
Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5.000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.
5. Le competizioni devono essere inserite nell'elenco Ministeriale relativo all'anno di svolgimento, previa domanda al Ministero dei trasporti e parere espresso dalle specifiche federazioni del CONI.
6. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria e obbligatoria e degli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, deve essere presentata all'ente competente attraverso procedura telematica del SUAP se prevista, e cioè:
 - a) al Comune, se la competizione interessa solo strade comunali,
 - b) alla Provincia, se la competizione interessa strade di più comuni e/o strade provinciali,
 - c) alla Regione, se interessa strade di più provincie.
7. La domanda dovrà essere valutata dalla commissione competente e ottenere i pareri degli enti di volta in volta coinvolti.
8. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle **gare di velocità con carattere competitivo** e prove speciali di rally (approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, conseguentemente, inserite nella relativa Circolare annuale per l'anno di pertinenza) è subordinato all'acquisizione del parere rilasciato, sulla base di quanto previsto al precedente co.4, dalla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 68/1962.⁵³ Tale parere deve essere integrato dai pareri obbligatori degli enti titolari delle strade (comune, provincia, regione, ANAS) e, se sono previste scorte, con il parere della Polizia Stradale.
9. Per lo svolgimento di **gare di regolarità con carattere non competitivo** non è prescritta l'acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il carattere di non competitività si deve chiaramente desumere dal **regolamento sportivo di gara**, che deve essere allegato alla domanda. Per lo svolgimento di gare di regolarità che assumono comunque carattere di spettacolo o di trattenimento, prevedendo l'installazione di strutture o impianti destinati allo stazionamento del pubblico, deve essere rilasciata la licenza ai sensi degli artt. 68, e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS previa acquisizione del piano di emergenza e del parere della competente

⁵³ Tale parere il cui fondamento è riposto sugli articoli 68 e 80 (agibilità per strutture ecc) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e 120 del R.D. 6.5.1940 n. 635, ha come oggetto la sicurezza del pubblico spettacolo e non va confuso con il collaudo del percorso di gara e delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 4 del Codice della Strada nei casi nei quali esso lo prevede come obbligatorio

Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo quanto previsto al precedente co.4.

Art. 11 - Competenze ai fini della vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, *Regolamento TULPS*, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (successivamente chiamata anche "CCVLPS" o Commissione comunale"), per i luoghi e locali rientranti nella propria sfera di competenza, deve:
 - a) **esprimere parere** sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ancorché originariamente autorizzati in base a parere della Commissione provinciale di vigilanza;
 - b) **verificare le condizioni** di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) **accertare la conformità** alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) **verificare l'adozione di idonee misure di safety e security** a tutela dei luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico e dei luoghi e delle strutture all'aperto di tipo permanente
 - e) **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) e d) consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
Le attività di cui alle lettere b) e c), si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata conformemente al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.
3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le **attrazioni dello spettacolo viaggiante**, provvede a:
 - a) **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3⁵⁴, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, **gli aspetti tecnici di sicurezza** e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'*articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante)*⁵⁵ delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni;

⁵⁴ L'art. 4 co. 2 del D.lgs 3/1998 prevede: “. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”.

⁵⁵ Il D.M. 18 maggio 2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante* all'art. 1 co.2 prevede “Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e

- b) **esprimere il parere ai fini della registrazione** ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante* ai fini dell'assegnazione del codice identificativo comunale
4. Secondo quanto previsto dall'art. 141 co. 2 del R.D.635/1940 come modificato dal D.lgs 222/2016, per i locali ed impianti **con capienza pari o inferiore a 200 persone** il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti ai sensi del D.M.19/08/1996 competono ad un professionista abilitato, iscritto ad Albo o Collegio, entro i propri limiti professionali.
5. Per i locali ed impianti con **capienza superiore a 200 persone** le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione comunale, ad esclusione dei seguenti casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del medesimo T.U. (CPVLPS)
- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
- b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
- c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute⁵⁶.
6. Sono soggetti alla vigilanza della Commissione comunale i luoghi e locali sede di pubblici spettacoli o trattenimenti, esclusi soltanto quelli di competenza della Commissione provinciale salvo, in questo caso, espressa delega emanata ai sensi dell'art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 e successive modificazioni.⁵⁷
7. Secondo quanto previsto dalle circolari emanate in materia di safety e security per le pubbliche manifestazioni possono essere attivati, anche su indicazione della Commissione di vigilanza i presidi propri del sistema di protezione civile per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata che possano avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi e che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza superiore ai livelli ordinari. Possono essere considerate manifestazioni che comportano un impatto rilevante quelle per le quali è prevista la partecipazione di un pubblico superiore al numero della popolazione residente nel comune.

Art. 12 - Composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. La Commissione è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti previsti dalla legge e, per quanto riguarda gli esperti in elettrotecnica, in acustica e gli altri

successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale". Il Ministero dell'interno con circolare n. 114 del 01/12/2009 (GU n. 282 del 3-12-2009) ha precisato in merito che "alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996".

⁵⁶ Decreto non ancora emanato.

⁵⁷ art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 "Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis."

membri aggregati, sulla base delle abilitazioni e delle competenze del personale dipendente dell'Ente o in base agli elenchi degli ordini e collegi professionali⁵⁸

2. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi⁵⁹ ⁶⁰.
3. Qualora richiesto, la nomina del/i rappresentante/i degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni rappresentative del settore presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale. La designazione può riguardare uno o più dei seguenti settori:
 - a) cinema, teatri,
 - b) sale da ballo,
 - c) locali di spettacolo e/o trattenimento gestiti come attività secondaria,
 - d) spettacoli viaggianti.
4. Qualora richiesto, la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale.
5. Le designazioni di cui ai commi 3 e 4 possibilmente avvengono, rispettivamente, di concerto fra le associazioni di categoria del settore e fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. L'ufficio di segreteria della Commissione è di competenza del servizio che rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'art. 80 TULPS.

⁵⁸ L'art. 141 bis del R.D.635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS, prevede che *“La commissione comunale di vigilanza è composta:*

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.”

⁵⁹ Il **D.M. 18.03.1996 all'art.3** Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi prevede: *“... Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.”*

La **nota del Ministero dell'Interno n. 7001 del 02/04/2002** Norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi ha precisato:

“In relazione alle segnalate esigenze di sicurezza degli impianti sportivi, si precisa che le norme del D.M. 18 marzo 1996, nella materia in oggetto, in materia, continuano a trovare applicazione anche a seguito delle disposizioni di semplificazione recate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte dallo stesso D.P.R. agli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, atteso che anche le nuove disposizioni (cfr. art. 141) rinviano alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Nondimeno, i riferimenti alle commissioni provinciali di vigilanza, contenuti nel predetto D.M. del 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 311 del 2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.”

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 3, co.1 lett. o) del presente Regolamento sono soggetti al parere di agibilità solo gli impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 dotati di aree destinate al pubblico.

7. La Commissione rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo organo.

Art. 13 - Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.
2. Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga di esaminare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente, con lettera inviata tramite PEC a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
Oltre i componenti della Commissione il Presidente può invitare a partecipare alle singole riunioni:
 - i. uno o più esperti in altra disciplina tecnica, quali componenti aggregati ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940 in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare;
 - ii. dirigenti e funzionari comunali, a titolo consultivo in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione; sono fatti salvi i casi di motivata, eccezionale urgenza per i quali il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi⁶¹.
4. Entro il termine di cui al comma 3 deve essere informato della riunione della Commissione anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare memorie o ulteriori documenti e può parteciparvi anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.
5. Il componente effettivo della Commissione qualora impossibilitato a partecipare è tenuto ad informare direttamente il rispettivo membro supplente per la sostituzione.
L'assenza protratta per tre volte di un componente della Commissione senza che sia possibile la partecipazione del membro supplente costituisce motivo di revoca della nomina.
6. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti, compresi quelli aggregati quando convocati.⁶²
Visto il tenore dell'art. 141 bis del R.D. 635/1940, l'assenza del/i rappresentante/i di cui ai commi 3 e 4 , regolarmente convocati, non inficia la validità della riunione, in quanto membri non obbligatori.
7. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

⁶¹ Al fine di favorire la partecipazione alle diverse riunioni, si suggerisce di fissare delle cadenze periodiche (almeno per l'esame dei progetti), eventualmente a livello comprensoriale.

⁶² Art. 141 bis co.7 comma 7 del Regolamento del TULPS prevede: "*Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di **tutti i componenti**.*" Nell'ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti.

8. I Commissari hanno l'obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e di conflitti di interesse e l'obbligo di astensione come previsti dall'art. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Vignola⁶³, in riferimento rispettivamente agli art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Codice generale, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.
9. Il parere della Commissione deve essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.
10. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.
11. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno di inizio degli stessi.
12. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.
13. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va redatta in duplice copia, di cui una conservata sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra inviata al Comune anche telematicamente prima dell'inizio della manifestazione.
14. Qualora la Commissione Comunale non sia stata istituita o non possa validamente costituirsi,⁶⁴ si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 14 – Controlli

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 635/1940 richiamati all'art. 11 co.1 lett. e), vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e che i sistemi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti. Tale controllo, quindi, consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.
2. Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Per i controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) effettuati su delega della Commissione provinciale ai sensi dell'art. 142 co. 8 del R.D. 635/1940, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale se istituita, individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
4. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale per i provvedimenti di competenza.

⁶³ Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.1.2014

⁶⁴ L'art. 142 co. 1 del Regolamento del TULPS prevede: "Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e **quando la commissione comunale non è istituita** o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza**

Art. 15 - Spese di funzionamento della Commissione

1. In analogia con quanto previsto per le commissioni provinciali di vigilanza dall'art.1 co.440 ⁶⁵della L. 27 dicembre 2013, n. 147, trattandosi dello svolgimento delle medesime funzioni, ai componenti della commissione comunale non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, salvo il caso in cui il Comune, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici del luogo.
2. Ai sensi dell'art. 80 co.2 del TULPS, restano a carico di chi domanda l'autorizzazione le spese delle ispezioni quando il Comune, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici del luogo. In quest'ultimo caso, le spese e le modalità di pagamento sono fissate dal Comune con apposito atto.
3. Il funzionario competente provvede con avviso pubblico alla raccolta di candidature finalizzata alla nomina degli esperti in seno alla commissione;
4. La giunta comunale con apposito atto stabilisce l'entità del compenso dovuto ai tecnici del luogo che partecipano ai lavori della Commissione ;
5. Ai sensi dell'art. 144 co.2 Reg. TULPS, nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma lettera e), dello stesso Regolamento del TULPS.

Art. 16 - Norma transitoria

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di vigilanza di cui all'art. 13 del presente regolamento sono esaminate e concluse col procedimento in corso.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento si procede ad una verifica dei procedimenti in corso, per i quali rimane competente la CPVLPS.
Nel caso in cui vi siano procedimenti giacenti per i quali i richiedenti non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta si procede ad assegnare un termine per provvedere, avvisando che qualora la documentazione non pervenga nel termine assegnato, o qualora non sia presentata una motivata istanza, il procedimento sarà considerato concluso e archiviato
3. Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione provinciale saranno di competenza della Commissione comunale, previa acquisizione di copia della documentazione d'interesse agli atti della Commissione Provinciale di Vigilanza.

⁶⁵ **L'art. 1 co.440 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),**

- modifica l'art. 12, co. 20, del D.L.95/2012, come convertito dalla L.135/2012, con l'aggiunta dei seguenti periodi: **«Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese».**

- stabilisce che **“Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge”.**